

congedo anteriormente alla loro classe, e quindi non definitivamente, non avevano finora potuto ottenerlo.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« LANZA DI TRABIA ».

**Lollini.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere a quali motivi egli si sia ispirato nel fare agli ufficiali della Regia guardia la eccezionalissima concessione della tessera personale di viaggio gratuito; e se non creda che tale concessione debba essere ritirata, sia per non costituire un precedente che altre categorie di ufficiali certamente invocherebbero, sia per impedire l'abuso, a cui tale concessione dà luogo, spingendo i concessionari a servirsene spesso, e specialmente dal sabato a lunedì mattina, per ragioni estranee al servizio, con danno dell'Erario e di quella economia nei trasporti, a cui si è inteso di provvedere con i recenti enormi aumenti delle tariffe ferroviarie e domenicali ».

**RISPOSTA.** — « La tessera personale di riconoscimento valida per i viaggi per servizio fatta agli ufficiali del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza trae la propria giustificazione dal fatto che, data la natura delle funzioni speciali del corpo, nonchè la necessità di rapidi momentanei spostamenti di detti ufficiali, si è creduto opportuno, invece di far luogo al rimborso delle spese per viaggi compiuti per servizio, di munirli delle tessere in parola.

« Per quanto concerne, poi, il temuto abuso di tali tessere si deve tener conto che, a prescindere dal fatto che esse debbono servire esclusivamente per servizio, gli ufficiali della Regia guardia, in base ai propri ordinamenti non possono allontanarsi dalle sedi normali se non con ordini e permessi dati di volta in volta dai superiori diretti; e che l'essere forniti della tessera speciale non esclude che essi debbano obbligatoriamente a richiesta delle autorità superiori, provare la legittimità dell'uso fattone. Comunque si assicura l'onorevole interrogante che ogni eventuale abuso sarà energicamente punito, e che ove della attuale larghezza di concessione venisse fatto uso meno che corretto, si provvederebbe senz'altro a modificare le norme adottate.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CORRADINI ».

**Lombardo Paolo.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se sia informato che il soldato Ambrassa Sebastiano della classe 1899, numero di matricola 13640, appartenente al 2<sup>o</sup> Reggimento Genio (Compagnia deposito Casale Monferrato),

venne deferito al Tribunale militare di Alessandria unicamente perchè aveva assistito ad un comizio socialista tenutosi in Savigliano (Cuneo) il giorno 28 maggio 1920, e per conoscere inoltre per quale destinazione venne il predetto militare trasferito dalla autorità militare di Alessandria ».

**RISPOSTA.** — « Da informazioni testè pervenute dall'Avvocato Generale militare, risulta che nessuna denuncia a carico del soldato Ambrassa Sebastiano appartenente al 2<sup>o</sup> Reggimento Genio (Compagnia Deposito Casale Monferrato), è pervenuta al Tribunale militare di Alessandria.

« Il detto militare fu dal Comando del 2<sup>o</sup> Genio destinato al distacco a Vinadio; ma non avendo potuto recarvisi perchè ammalato venne ricoverato il 14 giugno all'Ospedale militare succursale di Alessandria e successivamente — in data 8 corrente — a quello di Coronata (Cornigliano Ligure), ove trovasi tuttora.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« LANZA DI TRABIA ».

**Mancini.** — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere quali criteri si applichino per la tassazione di patrimoni che successivamente al 31 dicembre 1919 abbiano subito documentate diminuzioni, ciò che può determinare differenza di classificazione patrimoniale e impone, per giustizia ed equità, l'iscrizione nel ruolo di nuovi contribuenti ».

**RISPOSTA.** — « Secondo l'originale decreto 24 novembre 1919, n. 2169, istitutivo dell'imposta straordinaria sul patrimonio, scaduto il primo sessennio di applicazione della imposta si procedeva ad una generale rivalutazione di tutti i patrimoni e questa prima rivalutazione aveva effetto per altri 8 anni così come per altri 8 anni ciascuna avevano effetto le ulteriori rivalutazioni fino a completare il trentennio nel quale l'imposta straordinaria era stata rateata.

« Le variazioni in diminuzione che nel corso di ognuno dei suindicati periodi, avvenivano nella consistenza dei patrimoni davano, in casi determinati, diritto a riduzione di imposta mentre la finanza aveva dal canto suo facoltà di proporre accertamenti nuovi.

« Il nuovo decreto 22 aprile 1920, n. 494, che attualmente regola e disciplina l'applicazione del tributo, ha dato al tributo stesso il carattere assai più razionale di un vero e proprio prelievo per una sol volta della ricchezza, imponibile, mutando radicalmente la vecchia struttura dell'imposta.

« Per esso infatti l'imposta si applica *tantum* ai patrimoni esistenti al 1<sup>o</sup> gennaio 1920, e secondo la consistenza che i patrimoni stessi